

**Articolo 1, commi 86-122**  
**(Patto di stabilità interno per gli enti locali)**

86. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 87 a 122, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

87. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:

a) per le province le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 8,3 per cento, 10,7 per cento e 10,7 per cento;

b) per i comuni le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 11,4 per cento, 14 per cento e 14 per cento.

88. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

89. A decorrere dall'anno 2011, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti conseguono l'obiettivo strutturale del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 88, pari a zero.

90. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 86 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 87 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

91. Per l'anno 2011, il saldo finanziario di cui al comma 90 è ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra il saldo determinato ai sensi del comma 90 e quello previsto dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, se la differenza risulta positiva; tale saldo è incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa.

92. In sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali. Dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro.

93. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

94. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 93 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

95. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 93.

96. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai

cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

97. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 96, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

98. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

99. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie le risorse trasferite dall'ISTAT e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione, dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero Istat SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

100. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del biennio 2011-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

101. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013.

102. Per l'anno 2011, nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015. L'esclusione delle spese opera nel limite dell'importo individuato ai sensi del comma 92.

103. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 maggio 2010, n. 85.

104. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dai commi da 86 a 122.

105. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

106. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e tutti i comuni, per ciascun anno del triennio 2011-2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,

supera il limite dell'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

107. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 90, 91 e 92. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

108. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 86 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 107. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 117, lettera c).

109. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

110. In considerazione della specificità della città di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. Per l'esercizio 2011 il termine per la trasmissione delle proposte è fissato al 31 gennaio 2011. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali.

111. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo alla istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell'anno 2008.

112. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

113. Le informazioni previste dai commi 107 e 108 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

114. All'articolo 4, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Parimenti i comuni che hanno superato nell'anno 2008 la soglia di 5.000 abitanti possono, ai soli fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2010, operare l'esclusione prevista dall'articolo 7-*quater* del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009».

115. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi».

116. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per *turn over* che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42».

117. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

118. Le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno.

119. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

120. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 86 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è pari alla differenza, registrata nell'anno precedente a quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico assegnato e il saldo conseguito, rispettivamente, da comuni e province inadempienti al patto di stabilità interno.

121. Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio ed alla certificazione del patto di stabilità interno.

I commi in esame riformulano la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2011-2013, che, come negli anni precedenti, si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Tali disposizioni definiscono le modalità del concorso della finanza locale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013, quantificati, dall'articolo 14, comma 1, del D.L. n. 78/2010, in 300 milioni di euro per l'anno 2011 e in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 per le province e in 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in termini di indebitamento netto e fabbisogno.

Va sottolineato al riguardo che i risparmi sopra indicati sono stati già garantiti attraverso una riduzione dei trasferimenti erariali spettanti alle province e ai comuni di pari importo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del medesimo D.L. 78/2010; pertanto, la disciplina del Patto di stabilità recata dalle disposizioni in esame lascia invariati, nel loro importo complessivo, gli obiettivi determinati dalla legislazione vigente, e si prefigge, unicamente, una loro rimodulazione tra i vari enti locali.

### ***Gli obiettivi del patto (commi 86-92)***

Come già previsto dalla normativa precedente, le regole del patto vengono poste in relazione all'esigenza di assicurare il concorso di tutti gli enti territoriali **alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (comma 86)**, in considerazione del fatto che i vincoli sul disavanzo e sul debito, previsti dal Trattato CE e dal Patto di stabilità e crescita, si riferiscono al complesso delle amministrazioni pubbliche.

Al tempo stesso, il comma 86 inquadra la disciplina del patto di stabilità interno nell'ambito del titolo V della Costituzione, precisando che la disciplina del patto reca i **principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica**, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e 119, comma secondo, della Costituzione.

Le norme recate dall'articolo confermano, per il triennio 2011-2013, una disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali finalizzata all'obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali (comprese dunque le spese di in conto capitale).

Viene tuttavia modificato il metodo per la **determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario**, previsto a titolo di concorso degli enti locali alla realizzazione della manovra di finanza pubblica. In base al nuovo meccanismo di calcolo, introdotto dal comma 87, l'obiettivo di saldo programmatico viene **parametrato alla spesa corrente** dell'ente, riferita ad un intervallo temporale triennale, e non più al saldo degli anni precedenti<sup>[92]</sup>.

In particolare, il **comma 87** stabilisce che lo specifico obiettivo di saldo finanziario per ciascun ente è determinato **applicando alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008**, rilevata in termini di impegni, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, **determinate percentuali**, fissate per ogni anno del triennio 2011-2013.

Ogni ente dovrà conseguire, quindi, un saldo, calcolato in termini di competenza mista, non inferiore al valore così determinato.

Per quanto concerne il computo del saldo finanziario, il **comma 88** stabilisce che esso va calcolato in termini di competenza mista, quale differenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

Il criterio di competenza mista comporta che le entrate e le uscite di parte corrente si considerano in termini di competenza giuridica (accertamenti e impegni) e quelle in conto capitale si considerano invece in termini di cassa (incassi e pagamenti).

Il comma 87 fissa le **percentuali da applicare alla spesa corrente** media del triennio 2006-2008 nelle seguenti misure per le province ed i comuni:

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Province</b>	8,3%	10,7%	10,7%
<b>Comuni</b>	11,4%	14,0%	14,0%

Come riportato nella Relazione tecnica, tali percentuali determinano un obiettivo in termini di saldo, espresso in competenza mista, pari a circa 700 milioni nel 2011 e 900 milioni nel 2012 e 2013 per il comparto delle province e pari a circa 4.400 milioni nel 2011 e 5.400 milioni nel 2012 e 2013 per il comparto dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Gli obiettivi così determinati sono però **rettificati per sterilizzare gli effetti connessi con il taglio dei trasferimenti** introdotti dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 78 del 2010.

Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, il **comma 90** stabilisce che ciascun ente deve conseguire, in ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un **obiettivo di saldo finanziario** di competenza mista **non inferiore al valore individuato in base al meccanismo** di cui al comma 87, **diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti**, apportata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010.

Ai sensi della citata norma, sono state operate le seguenti riduzioni dei trasferimenti erariali, da considerarsi strumentali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica:

- per le province, riduzione dei trasferimenti, comprensivi della compartecipazione IRPEF, nell'importo di 300 milioni per il 2011 e di 500 milioni a decorrere dal 2012;
- per i comuni, riduzione dei trasferimenti nell'importo di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dal 2012.

A partire dai dati forniti nella Relazione tecnica, operando tale sottrazione, si perviene ai seguenti importi che costituiscono l'avanzo che i due comparti di enti devono esporre nel triennio 2011-2013 (*milioni di euro*):

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Comuni</b>	2.900	2.904	2.904
<b>Province</b>	405	409	409

Poiché il nuovo meccanismo di calcolo potrebbe determinare, per alcuni enti, una variazione sostanziale dell'obiettivo da conseguire rispetto all'obiettivo calcolato con il metodo indicato dall'art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, il **comma 91** introduce, **per il solo esercizio 2011**, una **correzione**, volta a ridurre la distanza tra i due obiettivi (quello calcolato con il nuovo metodo e quello calcolato con le vecchie modalità).

In particolare, per il 2011 l'obiettivo di saldo ottenuto con la nuova modalità viene ridotto della misura pari al 50% della differenza tra il saldo calcolato ai sensi del comma precedente e quello previsto ai sensi della disciplina vigente (art. 77-bis del D.L. n. 112/2008). In caso di differenza negativa, l'obiettivo di saldo viene invece incrementato nella stessa misura del 50%.

**Limitatamente all'anno 2011**, inoltre, in sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità, è prevista l'introduzione di ulteriori **misure correttive**, anche al fine di tener conto di spese connesse ad interventi necessari in ragione di impegni internazionali.

Tali misure, da stabilirsi con decreto ministeriale da emanare entro il 31 gennaio 2011 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere concesse entro un limite massimo complessivo di 480 milioni di euro, in termini di indebitamento netto (**comma 92**).

Va considerato, infine, che la nuova disciplina introduce, rispetto alla normativa vigente, un principio generale, valido a regime a decorrere dal 2011, riguardante l'**obiettivo strutturale** del patto di stabilità interno per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che viene definito come **pareggio del saldo finanziario**, espresso in termini di competenza mista (**comma 89**).

### **Spese escluse dal computo del saldo (commi 93-104)**

Come gli scorsi anni, il **saldo** finanziario va calcolato, in termini di competenza mista, quale **differenza tra entrate finali e spese finali**, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

I **commi 93-104** prevedono l'**esclusione di voci di entrata e di spesa** dal computo del saldo di competenza mista individuato ai sensi del comma 88.

Con i commi in esame si provvede, in sostanza, ad una razionalizzazione delle deroghe già considerate dalla normativa vigente. Quelle attualmente vigenti non espressamente richiamate dai commi in esame sono pertanto da considerarsi abrogate (**comma 104**).

In particolare, sono escluse dal saldo finanziario:

- alcune voci di entrata e di spesa relative a **calamità naturali (commi 93 e 94)**.

Come già previsto dalla normativa vigente (commi *7-bis* e *7-ter* dell'art. *77-bis* del D.L. n. 112/2008), l'esclusione riguarda le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute da province e comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell'arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse. Le province e i comuni beneficiari sono tenuti a presentare al Dipartimento della Protezione Civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese che vengono escluse dal Patto di stabilità interno, con precisa indicazione di quelle di parte corrente e in conto capitale;

- come già previsto dalla disciplina vigente, sono equiparati alle suddette calamità naturali gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali per lo svolgimento di **grandi eventi** rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile, diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza, sostenuti ai sensi dell'articolo *5-bis*, comma 5, del D.L. n. 343/2001 (**comma 95**);

- le **risorse provenienti dall'Unione europea (commi 96 e 97)**.

Come già previsto dalla normativa vigente (commi *7-quater* e *7-quinquies* dell'art. *77-bis* del D.L. n. 112/2008), non vengono considerate nel saldo finanziario le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell'arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse. Nel caso in cui l'UE riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità relativo all'anno della comunicazione del mancato



riconoscimento. Nel caso di comunicazione nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere effettuato anche nell'anno successivo. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali;

- alcune **voci di entrata connesse a specifici trasferimenti**, autorizzati dalla legge finanziaria 2007 al fine di agevolare il lavoro delle commissioni straordinarie chiamate alla gestione dei **comuni commissariati** per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di **tipo mafioso** e le **relative spese in conto capitale** sostenute dai comuni con tali risorse (deroga già introdotta dall'art. 14, comma 33-*bis*, del D.L. n. 78/2010, che ha, a tal fine, integrato l'art. 77-*bis* del D.L. n. 112/2008 con l'introduzione del comma 7-*sexies*) (**comma 98**).

Si tratta, in particolare, delle risorse provenienti dai trasferimenti statali concessi, originariamente, agli enti commissariati quale rimborso degli oneri relativi alle Commissioni straordinarie nominate a seguito dello scioglimento dei consigli che, a decorrere dal 2007, sono destinati dagli enti locali a spese di investimento in quanto gli oneri relativi alle Commissioni sono stati posti a carico del bilancio dello Stato (ai sensi del comma 704 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006); nonché dei contributi autorizzati in favore degli enti commissariati per la realizzazione o manutenzione di opere pubbliche<sup>[93]</sup> (ai sensi del comma 707 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006), delle. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

Ulteriori deroghe - alcune delle quali già previste dalla disciplina vigente del patto - sono inoltre autorizzate in favore di determinate categorie di enti locali, in particolare:

- **per gli enti locali** individuati dal **Piano generale di censimento** cui risultano affidate fasi di rilevazioni censuarie, sono escluse dal patto di stabilità le **spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione** del censimento e le relative risorse trasferite dall'ISTAT, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT (deroga già prevista dal D.L. n. 78/2010, articolo 50, comma 3). L'esclusione riguarda anche gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura (**comma 99**);
- per i **comuni dissestati della Provincia de L'Aquila**, è confermata la possibilità di escludere dal saldo del Patto del **biennio 2011-2012** gli **investimenti in conto capitale** deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti (**comma 100**).

La deroga, già introdotta dall'art. 14, comma 14-*ter* del D.L. n. 78/2010, è concessa fino a un importo massimo di **2,5 milioni** di euro.

Alla ripartizione del predetto importo tra gli enti si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

- per il **comune di Parma**, vengono esclusi dal saldo del patto le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune per la realizzazione degli **interventi** straordinari di adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma **connessi con l'insediamento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare** (EFSA) nonché quelli per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma. L'esclusione delle spese opera nei limiti di **14 milioni** per ciascuno degli anni del **triennio 2011-2013** (**comma 101**);
- per il **comune di Milano**, sono escluse dal saldo le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015. L'esclusione delle spese opera nel limite dell'importo individuato dal comma 7 (480 milioni di

euro complessivi, per le deroghe connesse ad interventi necessari in regione di impegni internazionali) (**comma 102**).

Il **comma 103** dispone in merito alle **spese relative al trasferimento dei beni effettuati** ai sensi della disciplina del **federalismo demaniale** di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, ribadendo, secondo quanto già previsto in merito all'articolo 9, comma 3, del citato D.Lgs. n. 85/5010, la loro **esclusione dai vincoli** relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

La disposizione citata disponeva che tale importo venga determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo. Tale decreto non risulta ancora emanato.

### ***I riflessi delle regole del Patto sulle previsioni di bilancio (comma 105)***

Il **comma 105** ripropone le disposizioni ordinamentali vigenti riguardanti le modalità di predisposizione del **bilancio di previsione** degli enti sottoposti al Patto di stabilità, prevedendo che esso deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto.

A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

### ***Misure di contenimento del debito degli enti locali (comma 106)***

Come già previsto dalla normativa vigente (articolo 77-*bis*, comma 10, D.L. n. 112/2008), il **comma 106** conferma l'obbligo per gli tutti gli enti locali (e non solo quelli soggetti al patto) di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il **contenimento** del proprio **debito**.

Le misure di contenimento, che il D.L. n. 112/2008 prevedeva a regime a decorrere dal 2010, si applicano limitatamente al **triennio 2011-2013**.

In particolare, la norma introdotta dal comma 106 dispone che le province ed i comuni, nel triennio 2011-2013, **non possono aumentare la consistenza del proprio debito** in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, **qualora la spesa per interessi** di cui all'art. 204, comma 1, del TUEL **supera il limite dell'8 per cento** delle entrate correnti (cioè, ai sensi del comma 204, di quelle relative ai primi tre titoli dell'entrata del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).

Si ricorda, in proposito, che le norme dall'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) - consentono che l'ente locale possa assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato qualora l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non sia superiore al 15% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

### ***Monitoraggio del rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno (commi 107, 108, 113 e 122)***

I **commi 107-108** recano le procedure di monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno, ricalcando, in sostanza le regole già dettate dal D.L. n. 112/2008.

Il monitoraggio interessa tutti gli enti cui si applica il Patto (tutte le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti), anche al fine di acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria.

Gli enti sono tenuti a **trasmettere semestralmente** al Ministero dell'economia e finanze, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso il sistema *web*.

La **mancata trasmissione** del prospetto contenente gli obiettivi programmatici **entro 45 giorni** dalla pubblicazione del relativo decreto **costituisce inadempimento** al Patto di stabilità interno. Analogamente, la mancata comunicazione della situazione di commissariamento di un ente per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso determina, per l'ente, l'assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno.

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, gli enti ad esso soggetti devono inviare al Ministero dell'economia, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una **certificazione del saldo finanziario conseguito** in termini di competenza mista; la mancata trasmissione entro il termine del 31 marzo costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno.

Il **comma 113** conferma la previsione che le **informazioni** inviate dagli enti locali al Ministero dell'economia ai fini del monitoraggio debbano essere messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI e delle Camere da parte del Ministero medesimo.

Il **comma 122** introduce una disposizione che prevede che con decreto del Ministro dell'economia possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio ed alla certificazione del patto di stabilità interno, qualora intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno.

### ***Contenimento dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale (comma 109)***

Il **comma 109** riproduce la norma già presente nella attuale disciplina del patto, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ad adottare **misure di contenimento dei prelevamenti** effettuati dagli enti locali **sui conti della tesoreria statale**, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea.

### ***Disposizioni particolari per specifici enti (commi 110, 111 e 112)***

Il **comma 110** prevede una procedura particolare per la determinazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno da applicare al **Comune di Roma**.

La procedura prevista, che ricalca quella stabilita per le autonomie speciali, corrisponde, nella sostanza, a quella introdotta dall'articolo 14, comma 15, del D.L. n. 78/2010.

In particolare, si prevede che il Comune di Roma **concordi con il Ministro dell'economia e delle finanze**, entro il 31 dicembre di ciascun anno, **le modalità e l'entità del proprio concorso**

alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali.

A tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. Per l'esercizio 2011, tale termine è fissato al 31 gennaio 2011.

In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il Patto di stabilità interno per gli enti locali.

Si ricorda, al riguardo, che il Comune di Roma è stato di fatto escluso all'applicazione del Patto di stabilità per gli anni 2009 e 2010, ai sensi del comma 3 dell'art. 78 del D.L. n. 112/2008, come modificato dal D.L. n. 185/2008, art. 18, comma 4-*quater*.

**Il comma 111** reca le disposizioni per l'applicazione del Patto di stabilità interno agli **enti locali di nuova istituzione**.

In particolare, per gli **enti costituiti a decorrere dall'anno 2008**, è prevista l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo alla istituzione medesima.

Gli enti **costituiti negli anni 2006 e 2007**, che sono stati assoggettati alla disciplina del Patto di stabilità a partire, rispettivamente, dal 2009 e dal 2010, adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell'anno 2008.

**Il comma 112** riguarda l'applicazione del Patto di stabilità agli **enti locali commissariati** per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo **mafioso**, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000).

Riprendendo quanto già disposto dal comma 18 dell'art. 77-*bis* del D.L. n. 112/2008, la norma dispone che ad essi le regole del Patto di stabilità interno si applicheranno **a partire dall'anno successivo a quello della rielezione** degli organi istituzionali.

Si ricorda che ai sensi dell'**articolo 143** del D.Lgs. n. 267/2000, lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso viene disposto qualora emergano elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento nei riguardi degli amministratori stessi, che compromettano la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni, nonché il regolare funzionamento dei servizi, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio, disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco e di componente di giunta, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento di tali organi, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

Il decreto di scioglimento esplica i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. L'articolo 144 dispone inoltre che con il decreto di scioglimento sia nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, che resta in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

**Disposizioni in favore dei comuni che hanno superato nell'anno 2008 la soglia di 5.000 abitanti (comma 114)**

Il **comma 114** modifica l'articolo 4, comma 4-*quinquies*, del D.L. n. 2/2010, recante una **norma interpretativa** della disposizione introdotta dall'articolo 7-*quater*, comma 10, del D.L. n. 5 del 2009, finalizzata a convalidare, in favore di determinati enti locali, le previsioni di saldo utili ai fini del Patto di stabilità interno calcolate in applicazione di una **disposizione di deroga al Patto medesimo, introdotta dal comma 8 dell'articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008**, poi **abrogato** dal comma 9 dell'articolo 7-*quater* del D.L. n. 5/2009.

In sostanza, la novella apportata dal comma in esame sarebbe volta a consentire ai **comuni che hanno superato nell'anno 2008 la soglia di 5.000 abitanti** di applicare, in virtù del richiamo all'articolo 7-*quater*, comma 10, del D.L. n. 5 del 2009, **ai soli fini del rispetto del Patto di stabilità interno 2010**, una disposizione di deroga - ormai abrogata, originariamente contenuta nell'articolo 77-*bis*, comma 8, del D.L. n. 112/2008 - che permette di **escludere** dal calcolo dei saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità, alcune **particolari voci di entrata** originate da operazioni di carattere straordinario (cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, vendita del patrimonio immobiliare, distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalle società quotate nei mercati regolamentati) **qualora destinate** dagli enti alla realizzazione di **investimenti** o alla **riduzione del debito**.

Si ricorda che il citato comma 8 dell'articolo 77-*bis* del D.L. n. 112/2008, nel testo originario, consentiva l'esclusione, dai saldi utili per il rispetto del Patto di stabilità 2009-2011, di alcune particolari voci di entrata originate da operazioni di carattere straordinario (cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, vendita del patrimonio immobiliare, ecc.) qualora destinate dagli enti alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

Poiché, a seguito di una riformulazione apportata dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge finanziaria 2009, la formulazione letterale della norma aveva determinato notevoli difficoltà interpretative<sup>[94]</sup>, il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (art. 7-*quater*, comma 9) ne aveva disposto **l'abrogazione**.

L'abrogazione comportava che le risorse rivenienti da operazioni di carattere straordinario rientrassero tra le entrate concorrenti alla determinazione dei saldi utili ai fini del Patto di stabilità interno.

Contestualmente, il comma 10 del medesimo articolo 7-*quater* del D.L. n. 5/2009 aveva introdotto una sorta di sanatoria nei confronti di quegli enti locali che, alla data del 10 marzo 2009 - cioè durante il periodo di vigenza della norma - avevano già approvato i loro bilanci di previsione in applicazione del citato comma 8 dell'art. 77-*bis* del D.L. n. 112. La norma precisava però che le previsioni di saldo restavano invariate soltanto per quegli enti che avevano redatto i bilanci escludendo le entrate straordinarie indicate dal comma 8 "sia dalla base di calcolo 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009", chiarendo, dunque, l'interpretazione della norma abrogata.

Il D.L. n. 2/2010 è successivamente intervenuto sulla materia introducendo una norma interpretativa dell'applicazione delle esclusioni come disciplinata dal comma 10 dell'articolo 7-*quater* del D.L. n. 5/2009 precisando che gli enti locali che avevano operato per il 2009 le esclusioni previste dal citato comma 8 **erano tenuti ad applicarle anche per gli anni 2010 e 2011**.

*La norma introdotta dal comma in esame risulta sembrerebbe, dunque, finalizzata ad estendere, con riferimento al patto di stabilità 2010, l'applicazione di una disposizione non più vigente – quella introdotta dal comma 8 dell'articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008 e poi abrogata con la legge di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 - in favore di quei comuni che, avendo*

superato nell'anno 2008 la soglia di 5.000 abitanti, sono soggetti alla disciplina del Patto di stabilità a decorrere dal 2010.

La disposizione sembra pertanto essere volta a consentire l'applicazione di una norma abrogata nei confronti di nuovi soggetti, che non erano destinatari della norma medesima.

Poiché tale circostanza potrebbe riflettersi sulla efficacia normativa del comma in esame, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare ex novo la disposizione, riproponendone il dispositivo recato dall'abrogato comma 8 dell'articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008.

### **Società partecipate dai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti (comma 115)**

Il **comma 115**, attraverso l'aggiunta di un ultimo periodo all'articolo 14, comma 32, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010<sup>[95]</sup>, stabilisce che l'**obbligo** per i **comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di mettere in liquidazione**, entro il 31 dicembre 2011, **le società già costituite** al 31 maggio 2010, ovvero l'obbligo di cederne le partecipazioni, **non si applica** ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le **società già costituite** abbiano avuto il bilancio **in utile negli ultimi tre esercizi**.

Si ricorda che il citato articolo 14, comma 32 del decreto legge n. 78/2010 vieta ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società.

Il secondo periodo di tale comma prevede che, entro il 31 dicembre 2011, tali comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto-legge), ovvero ne cedono le partecipazioni.

Lo stesso comma 14, al terzo periodo, esclude l'applicazione delle previsioni di cui sopra alle società costituite da più comuni, la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti.

E' comunque mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)<sup>[96]</sup>.

### **Contenimento di costi del personale per gli enti locali soggetti al Patto di stabilità interno e per le camere di commercio (comma 116)**

Il **comma 116** modifica il comma 9 dell'articolo 14 del D.L. 78/2010, che contiene disposizioni finalizzate al **contenimento di costi del personale per gli enti locali e le camere di commercio**.

Tale comma, attraverso la sostituzione del comma 7 dell'articolo 76 del D.L. 112/2008 ha diminuito dal 50% al 40% la percentuale delle spese di personale, rapportate a quelle correnti, oltre la quale scatta il divieto di procedere ad assunzioni di personale. Inoltre, si consente ai "restanti enti", che non eccedono il parametro di spesa per il personale, di procedere ad assunzioni di personale solo nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

In deroga al richiamato comma 9, il comma in esame consente, agli enti richiamati nei quali l'incidenza della spesa per il personale **sia pari o inferiore al 35% della spesa corrente**, di effettuare assunzioni per turnover in deroga al limite del 20%, e comunque nel rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni per gli enti locali in materia di federalismo fiscale previste dall'articolo 21, comma 3, della L. 5 maggio 2009 n. 42.

### **Misure sanzionatorie (comma 117-119)**

I **commi 117 e 118** recano le **misure di carattere sanzionatorio** applicabili, a regime, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità, per i quali è previsto, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- il **divieto di impegnare spese di parte corrente** in misura superiore all'importo annuale minimo degli impegni effettuati nell'ultimo triennio (**comma 117, lett. a**);
- il **divieto di ricorrere all'indebitamento** per finanziare gli investimenti (**comma 117, lett. b**);
- il **divieto di procedere ad assunzioni di personale** a qualsiasi titolo; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.  
È fatto altresì **divieto** agli enti di stipulare **contratti di servizio** con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione (**comma 117, lett. c**);
- la **riduzione del 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza**, indicati nell'articolo 82 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 (**comma 118**).

Per quanto concerne la contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, il **comma 119** precisa, in linea con la normativa già vigente, che essi devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito.

Le misure recate dai commi in esame corrispondono, nella sostanza, a quelle già previste dai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del D.L. n. 112/2008, con riferimento alle ipotesi di mancato rispetto del patto negli anni 2008-2011. Rappresenta, invece, una novità la previsione della riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza.

Alle suddette misure sanzionatorie **si aggiunge**, inoltre, quanto già disposto dall'articolo 14, comma 3, del D.L. n. 78/2010, che ha previsto, nelle ipotesi di mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per gli anni 2010 e successivi, che a tali enti si applichi una **sanzione** consistente nella **riduzione dei trasferimenti erariali** in misura pari allo scostamento da essi registrato rispetto all'obiettivo (**comma 117**).

*In merito andrebbe valutata l'effettiva praticabilità della sanzione riguardante il taglio dei trasferimenti, anche in previsione dell'integrale sostituzione dei trasferimenti stessi con risorse di carattere tributario, disposta dalla legge delega sul federalismo fiscale (L. 42/2009), attualmente in corso di attuazione.*

### **Sistema di premialità per gli enti virtuosi (comma 120)**

Il **comma 120** reca una **reformulazione del sistema di premialità** per gli enti locali virtuosi, già introdotto dal D.L. n. 112/2008 (art. 77-*bis*, commi 23-26) e peraltro disapplicato nell'anno 2010 ai sensi dell'articolo 14, comma 12, del D.L. n. 78/2010.

Il meccanismo della premialità, introdotto dal comma 120, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-città, a **ridurre gli obiettivi annuali** degli enti locali sottoposti al Patto, sulla base di criteri che saranno definiti con il medesimo decreto, in misura pari alla differenza, registrata nell'anno precedente, tra l'obiettivo programmatico ed il saldo conseguito da comuni e province inadempienti al patto di stabilità interno.

***Blocco aumento aliquote tributi e addizionali enti locali (comma 121)***

Il **comma 121** conferma, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).



